

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4	Adunanza del 12.3.2019	OGGETTO: Variante parziale al PRGI ai sensi dell'art.17 comma 5 L.R.n.56/77 e ss.mm.ii. - Approvazione progetto definitivo.
------	---------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
Givonetti Piergiorgio	X	
Zampieri Franco	X	
Bertone Maria Caterina Marina	X	
Leonardi Santa		X
Givonetti Enrico	X	
Ambrosio Bruno	X	
Soncina Giovanna	X	
Givone Diego		X
Zerbola Marisa	X	
TOTALE	7	2

Assume la Presidenza il Sindaco Givonetti Piergiorgio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carlino Carmen, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.n.3/2013.

Zimone li 12/3/2019



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Piergiorgio Givonetti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.n.3/2013.

Zimone li 12/3/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Federico Gariazzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO preliminarmente che si allontanano dall'aula, ai sensi dell'art.78, comma 2, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco, Sig. Piergiorgio GIVONETTI e il consigliere Sig. Bruno AMBROSIO, in quanto interessati all'atto. Assume la Presidenza il Vice Sindaco, Sig. Franco ZAMPIERI. Consiglieri presenti: n.5.

PREMESSO CHE il Comune di Zimone è dotato di P.R.G.I. approvato con delibera della G.R. n° 57-9699 del 21.10.1991, sottoposto ad una prima variante riguardante la sub area relativa ai comuni di Magnano, Sala, Torrazzo, Zimone, approvata con delibera della G.R. n° 72-44199 del 15.05.95, ad una seconda variante di carattere generale riguardante i comuni di Sala e Zimone all'interno della sub area, approvata con D.G.R. n° 43-2806 del 17.04.2001 ed un'ultima variante di carattere generale, riguardante il solo territorio comunale, approvata con D.G.R. n° 17-6985 del 30.12.2013. Successivamente a tale approvazione, sino alla data odierna, è stata approvata una prima variante parziale allo strumento urbanistico generale vigente.

DATO ATTO che:

- nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG riveste particolare rilievo apportare alcune varianti, al fine di far corrispondere, in maniera più puntuale, le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi;
- che con determinazione del responsabile del servizio n.37 del 24/05/2018 è stato conferito incarico al dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno, via Mazzini n.2 per la redazione di una variante parziale ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R.56/77 e ss.mm.ii.
- che con atto del C.C.n.20 del 03/07/2018 è stato deliberato:

"omissis..."

2. *DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii. il progetto preliminare della variante parziale n.6 al vigente P.R.G.I. redatto dal tecnico incaricato Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno, via Mazzini n. 2 in premessa descritto e composto dai seguenti elaborati:*

- *Elaborato A - Relazione e Cartografia;*
- *Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO PER LA FASE DI VERIFICA V.A.S.;*
- *Elaborato P_05 Planimetria Generale: Intero territorio;*
- *Elaborato P_06 Aree Urbane;*
- *Elaborato P_07 Nuclei di Antica Formazione.*

3. *DI DARE ATTO che la variante in questione richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell'art.17 della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.*

4. *DI AVVALERSI dell'Organo Tecnico Provinciale ai fini dell'espressione del parere motivato di verifica preventiva all'assoggettamento della Variante Parziale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).*

5. *DI INDIVIDUARE quali soggetti interessati competenti in materia ambientale per la richiesta dei pareri i seguenti enti:*

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
- A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
- A.S.L. BI DI BIELLA
- REGIONE PIEMONTE
- SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI DELLA REGIONE PIEMONTE

6. *DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.*

7. *DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.*

8. *DI DARE ATTO che la variante seguirà la procedura di pubblicazione ed approvazione prevista dall'art.17, comma 7, della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii..*

omissis..."

VISTI i pareri e contributi in materia ambientale espressi da:

- ASL di Biella pervenuto al prot.n.1648 in data 03/08/2018;
- ARPA di Biella pervenuto al prot.n.1701 in data 09/08/2018;
- Provincia di Biella Area Tecnica e ambientale – Servizio Pianificazione territoriale pervenuto al prot.n.1802 in data 29/08/2018;
- Soprintendenza ai beni architettonici della Regione Piemonte pervenuto al prot.n.2254 in data 05/11/2018.

DATO ATTO che i suddetti pareri/contributi sono stati trasmessi all'Organo Tecnico Provinciale del quale ci si avvale ai sensi del comma 7 dell'art.3 bis della L.R.05/12/1977, n.56, come aggiornata dalla L.R.25/03/2013, n.3 e L.R.12/08/2013, n.17.

VISTO il parere del suddetto dell'Organo Tecnico Provinciale nel quale è riportato che:

“Visti i pareri/contributi espressi da:

- ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella;
- ASL Biella dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- Provincia di Biella.

Visti i contenuti del documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della variante parziale in oggetto, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della DGR 25-2977 del 29/02/2016, visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, si ritiene, che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto di Variante parziale in

oggetto recepiscano le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale.”.

RITENUTO di poter accogliere e fare proprie le conclusioni a cui è giunto l'Organo Tecnico provinciale come riportate in ordine al giudizio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

VISTI gli elaborati del progetto definitivo di variante predisposti dal dott. Ing. Giorgio Della Barile con studio in Tollegno (BI), via Mazzini n.2 costituiti da:

- Elaborato A – relazione e cartografia;
- Elaborato P_B – norme tecniche di attuazione;
- Elaborato C – valutazione di incidenza;
- Elaborato P_05 – planimetria generale: intero territorio scala 1:5.000;
- Elaborato P_06 – aree urbane scala 1:2.000;
- Elaborato P_07 – nuclei di antica formazione scala 1:1.000;
- Elaborato Q – quaderno delle controdeduzioni.

DATO ATTO che le osservazioni formulate dall'Organo Tecnico Provinciale sono state recepite negli elaborati e nei testi coordinati del progetto definitivo di Variante Parziale, con le integrazioni indicate nell'Elaborato Q, depositato presso l'ufficio tecnico comunale, il quale si richiama integralmente.

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di variante non sono pervenute osservazioni.

ATTESO che, tenuto conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della normativa vigente in materia, visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, considerato che sono state recepite negli elaborati le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale, per queste motivazioni si ritiene che la Variante di cui trattasi non debba essere sottoposta al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

DATO ATTO che come già puntualmente elencato nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 03/7/2018 la Variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii. in quanto le riformulazioni introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive e direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

DATO ATTO che la variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art.17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. n.56/77 e ss.mm.ii.:

a) la dotazione complessiva delle aree a servizi dello S.U.G. alla data di approvazione è pari a 50.293 m²;

b) essendo indicato in 1.281, il numero degli abitanti contenuto nella dalla Scheda Quantitativa dei dati Urbani, utilizzato per la verifica delle aree a standard, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in (0,5 m²/abit. X 1.281 abit.) = ± 640,5 m²; le tabelle riepilogative indicano in ±0 m² la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici.

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica, art.17 comma 5° lettere e) della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.,

a) la capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione dello S.U.G. vigente é determinata in 1.778 abitanti. La variante non incrementa la capacità insediativa teorica.

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, art.17 comma 5° lettere f) della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.

a) le superfici territoriali di attività produttive (13.933 m²) direzionali, commerciali, turistico ricettive (0 m²), previste dallo S.U.G. vigente risultano pari a 13.933 m²;

b) l'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato, nel 6% di 13.933 m², risultando pari a circa 835 m²;

c) dalle tabelle riportate, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dallo S.U.G. oggetto di precedenti varianti risulta invariato;

d) le zonizzazioni residenziali, sono state interessate unicamente da riformulazioni di tipi e modalità di intervento, nel mantenimento della capacità insediativa residenziale teorica approvata in occasione dell'ultima variante di carattere generale.

DATO ATTO che:

- la deliberazione di adozione e gli elaborati del progetto preliminare di variante sono stati pubblicati sul sito informatico e all'Albo Pretorio Comunale dal 16/7/2018 per trenta giorni consecutivi con avviso che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazioni chiunque poteva formulare osservazioni e proposte scritte, anche in ordine alla compatibilità ambientale, nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni di variante, e dato atto che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

- la deliberazione di adozione e gli elaborati sono stati trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Biella ai fini delle verifiche e pareri previsti dall'art.17, comma 7, della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.

VISTO il parere favorevole della Provincia di Biella pervenuto al prot.n.132 del 21/01/2019 come espresso nella Determinazione del Dirigente di Pianificazione Territoriale n.927 del 28/08/2018 con allegata Relazione del Servizio Pianificazione Territoriale, integralmente riportati nell'elaborato A, con cui dà atto del rispetto delle condizioni di classificazione e dei parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.17 della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii. e dichiara la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Deliberazione Consiglio Regionale n.90-34130 del 17/10/2006 e Deliberazione Consiglio Regionale n.60-51347 del 01/02/2010) e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

DATO ATTO della valutazione dei contenuti della variante di cui trattasi in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente dalla quale si ritiene che non generino nuovi accostamenti critici dal punto di vista acustico.

DATO ATTO che gli elaborati di variante comprendono il testo completo e coordinato delle norme tecniche di attuazione con le modifiche evidenziate all'interno del testo originario completo.

VISTO il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R.n.40/98 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati.

RITENUTO di procedere all'approvazione ai sensi dell'art.17 comma 5° della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.

CON votazione palese, favorevole ed unanime

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI ESCLUDERE la variante parziale di cui trattasi dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica tenuto conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016.

3. DI APPROVARE il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.2 allo Strumento Urbanistico Generale vigente, redatta, ai sensi dell'art.17 comma 5° della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii., dal tecnico incaricato dott. Ing. Giorgio Della Barile, in premessa descritto è composto dai seguenti elaborati allegati:

- Elaborato A – relazione e cartografia;
- Elaborato P_B – norme tecniche di attuazione;
- Elaborato C – valutazione di incidenza;
- Elaborato P_05 – planimetria generale: intero territorio scala 1:5.000;
- Elaborato P_06 – aree urbane scala 1:2.000;
- Elaborato P_07 – nuclei di antica formazione scala 1:1.000;
- Elaborato Q – quaderno delle controdeduzioni.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Provincia di Biella, alla Regione Piemonte ed agli Enti competenti in materia ambientale consultati, unitamente agli elaborati approvati, secondo le formalità previste dall'art.17 comma 7° della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii.

5. DI FARE proprie le controdeduzioni ai contributi degli enti consultati e alle osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione del progetto preliminare, contenute nell'Elaborato Q di variante, il quale si richiama integralmente.

6. DI PUBBLICARE lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sul sito web comunale ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.n.33/2013.

7. DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art.17 della L.R.56/77 e ss.mm.ii.

8. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Piergiorgio Givonetti.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato


CON votazione palese, favorevole ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
ZAMPIERI Franco



Il Segretario Comunale
CARLINO Dott.ssa Carmen




Relazione di pubblicazione

N° 102 Reg. Public.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00 è stata affissa all'albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Zimone, li

26 MAR 2019

Il Messo Comunale
Gariazzo Federico



Il Responsabile del Servizio Amm.vo
Gariazzo Federico

